



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2013
COM(2013) 878 final

2013/0428 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Regno di Norvegia
sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo¹ (EASO) è stato istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 con il compito di rafforzare la cooperazione pratica tra Stati membri in materia di asilo, intensificare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza sono sottoposti a forte pressione.

Il considerando 24 del regolamento recita: "[p]er espletare i propri compiti, l'Ufficio di sostegno dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal presente regolamento, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera". Tali paesi sono denominati «paesi associati».

Coerentemente, l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che "[l]'Ufficio di sostegno è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Vengono presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno, comprese disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative dell'Ufficio di sostegno, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto."

La partecipazione dei paesi associati ai lavori dell'Ufficio di sostegno non è solo un'evoluzione logica, vista la loro partecipazione al sistema di Dublino, ma apporta anche un chiaro valore aggiunto all'offerta di attività di sostegno dell'Ufficio quali lo scambio di migliori pratiche e di esperienze, il sostegno permanente e quello di emergenza, la raccolta e l'analisi di informazioni, il sistema di allarme rapido e di preparazione.

In questo contesto la Commissione ha presentato, il 1° luglio 2011, una raccomandazione al Consiglio affinché l'autorizzasse ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein in materia di accordi internazionali volti ad istituire gli accordi di cui sopra.

Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein sugli accordi che stabiliscono le modalità di partecipazione di questi paesi all'EASO.

I negoziati si sono svolti, in quattro tornate, congiuntamente con tutti i paesi associati. Il testo finale del progetto di accordo con la Norvegia è stato siglato il 28 giugno 2013.

Gli Stati membri sono stati informati e consultati nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda l'Unione europea, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 74 e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo, sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

¹ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

2. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione europea ritiene che gli obiettivi stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e che il progetto di accordo sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto definitivo dell'accordo può essere sintetizzato nei punti seguenti.

Il progetto di accordo prevede la piena partecipazione della Norvegia alle attività dell'Ufficio di sostegno [articolo 1], la rappresentanza nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno in qualità di osservatore senza diritto di voto [articolo 2], i contributi finanziari annui della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al PIL ed espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati che partecipano ai lavori dell'Ufficio di sostegno [articolo 3 e allegato I].

Inoltre la Norvegia ha accettato disposizioni relative a un' eventuale sua maggiore contribuzione in caso di aumento del contributo dell'Unione [articolo 3 e allegato I].

Infine il progetto di accordo prevede l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti della Commissione e dei paesi associati. Per motivi di efficienza il comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato non era previsto nelle direttive di negoziato ma è stato voluto dai paesi associati al fine di permettere uno scambio di informazioni e il monitoraggio della corretta attuazione dell'accordo [articolo 11].

Infine l'accordo prevede la possibilità di una sua applicazione in via provvisoria sin dal momento della firma articolo 13, paragrafo 3.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 3 e l'allegato I del progetto di accordo descrivono le disposizioni riguardanti i contributi finanziari annui della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno e il suo eventuale adeguamento rispetto alla situazione descritta nell'allegato I.

4. CONCLUSIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio decida che l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo sia firmato a nome dell'Unione e che autorizzi la Commissione a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo con il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo² stabilisce, all'articolo 49, paragrafo 1, che l'Ufficio di sostegno è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio di sostegno.
- (2) Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Norvegia in vista di un accordo sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio di sostegno. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato dal negoziatore a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (4) Come indicato nel considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito, l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione di tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi devono pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
- (5) Come indicato nel considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa all'adozione di tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

² GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO
ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA
SULLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI QUEST'ULTIMO
ALL'UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "UE",

da un lato, e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito "Norvegia",

dall'altro,

visto l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo³, di seguito «il regolamento»,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento dispone che, per espletare i propri compiti, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, di seguito "Ufficio di sostegno" dovrebbe essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato e applicano il diritto dell'Unione nei settori disciplinati dal regolamento stesso, in particolare Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, di seguito denominati "paesi associati".

(1) La Norvegia ha concluso accordi con l'UE in virtù delle quali ha adottato e applica il diritto dell'UE nei settori disciplinati dal regolamento, segnatamente l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia⁴,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
Portata della partecipazione

La Norvegia partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Ufficio di sostegno e ha diritto di ricevere azioni di sostegno dall'Ufficio di sostegno come descritto nel regolamento e conformemente alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2
Consiglio di amministrazione

La Norvegia è rappresentata nel consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno come osservatore senza diritto di voto.

³ GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11.

⁴ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 40.

Articolo 3

Contributo finanziario

1. La Norvegia contribuisce alle entrate dell'Ufficio di sostegno con un importo annuo calcolato in riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL), espresso in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti in applicazione della formula descritta nell'allegato I.
2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è sostenuto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore o dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, dell'accordo. Il primo contributo finanziario è ridotto proporzionalmente alla porzione di anno rimanente dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

Protezione dei dati

1. Nell'applicazione del presente accordo la Norvegia procede al trattamento dei dati nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁵.
2. Ai fini del presente accordo, il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio di sostegno è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶.
3. Per quanto riguarda i documenti detenuti dall'Ufficio di sostegno, la Norvegia rispetta le norme di riservatezza stabilite dal regolamento interno del consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Status giuridico

L'Ufficio di sostegno è dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto norvegese e gode in Norvegia della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di questo Stato. In particolare, esso può acquisire o alienare beni immobili e mobili e può stare in giudizio.

Articolo 6

Responsabilità

La responsabilità dell'Ufficio di sostegno è disciplinata dall'articolo 45, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.

Articolo 7

Corte di giustizia

La Norvegia riconosce la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dell'Ufficio di sostegno, a norma dell'articolo 45, paragrafi 2 e 4 del regolamento.

⁵ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁶ GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.

Articolo 8

Personale dell'Ufficio di sostegno

1. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e regime e le norme adottate dall'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento, si applicano ai cittadini norvegesi assunti come agenti dall'Ufficio di sostegno.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, i cittadini norvegesi che godono dei diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno conformemente alle vigenti regole di selezione e assunzione del personale adottate dall'Ufficio di sostegno.
3. L'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento, si applica, mutatis mutandis, ai cittadini norvegesi.
4. I cittadini norvegesi, tuttavia, non possono rivestire l'incarico di direttore esecutivo dell'Ufficio di sostegno.

Articolo 9

Privilegi e immunità

La Norvegia applica all'Ufficio di sostegno e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea⁷, riportato nell'allegato II del presente accordo, nonché le eventuali norme relative alle questioni riguardanti il personale dell'Ufficio di sostegno, adottate ai sensi di detto protocollo.

Articolo 10

Lotta contro la frode

Sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 44 del regolamento e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono esercitare i poteri loro conferiti. L'OLAF e la Corte dei conti comunicano al *Riksrevisjonen* in tempo utile la loro intenzione di svolgere controlli o audit in loco che, se le autorità norvegesi lo desiderano, possono essere svolte congiuntamente con il *Riksrevisjonen*.

Articolo 11

Comitato

1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecuzione dell'accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere

⁷ GU C 83 del 30.3.2010, pag. 266.

presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Articolo 12

Allegato

L'allegato I del presente accordo costituisce parte integrante dell'accordo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Le parti contraenti approvano il presente accordo secondo le rispettive procedure interne. Esse si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1.
3. All'atto della firma della presente convenzione, le parti contraenti possono dichiarare, di comune accordo, che esso si applica in via provvisoria a decorrere dal giorno successivo alla sua firma.

Articolo 14

Denuncia e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna parte contraente può, previa consultazione in seno al comitato, denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. L'accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.
3. Il presente accordo cessa di essere applicabile in caso di estinzione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo ai criteri e meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno Stato membro oppure in Islanda o in Norvegia.
4. Il presente accordo è redatto in un unico originale in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

.....

ALLEGATO I

FORMULA APPLICABILE AL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'importo del contributo finanziario della Norvegia alle entrate dell'Ufficio di sostegno di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del regolamento si calcolano nel modo seguente:

Le cifre definitive più aggiornate del prodotto interno lordo (PIL) della Norvegia disponibili al 31 marzo di ogni anno sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all'Ufficio di sostegno disponibili per lo stesso anno. La percentuale ottenuta si applica alla parte delle entrate autorizzate dell'Ufficio di sostegno ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a) del regolamento nell'anno considerato per ottenere l'importo del contributo finanziario della Norvegia.

2. Il contributo finanziario è versato in euro.

3. La Norvegia è tenuta a versare il contributo finanziario entro 45 giorni dalla ricezione della nota di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento comportano per la Norvegia la corresponsione di interessi di mora sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

4. Il contributo finanziario della Norvegia è adattato conformemente al presente allegato nel caso in cui il contributo finanziario dell'Unione europea iscritto al bilancio generale dell'Unione europea, come definito all'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento, venga aumentato a norma degli articoli 26, 27 o 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁸ che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. In tal caso, la differenza è dovuta 45 giorni dopo il ricevimento della nota di addebito.

5. Qualora gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio di sostegno ricevuti dall'UE ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), del regolamento relativo all'anno n non siano spesi entro il 31 dicembre dell'anno n, o qualora il bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'esercizio n sia stato ridotto a norma degli articoli 26, 27 o dell'articolo 41 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la parte di questi stanziamenti di pagamento non spesi o ridotti corrispondente alla percentuale del contributo versato dalla Norvegia è trasferita al bilancio dell'anno n + 1 dell'Ufficio di sostegno. Il contributo della Norvegia al bilancio dell'Ufficio di sostegno dell'anno n + 1, sarà ridotto di conseguenza.

⁸

GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.